



Legge 12 marzo 1999 n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 (c. 2 e 4) - N° _____

Il giorno _____

tra

L'Agenzia Regionale A.R.T.I. - Servizio Collocamento Mirato di Siena - con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n.62 - 50132 Firenze, codice fiscale n. 94277540483, e sede operativa in Siena Via Fiorentina 1, rappresentata legalmente dal Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena Paolo Grasso, (Decreto Agenzia Regionale per l'Impiego – ARTI – n. 265 del 17/06/2021);

e

l'ENTE Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena, C.F./PIVA 02326130511 con sede legale in Via Lazzaro Spallanzani, 25 – 52100 Arezzo Tel. 0575/3030 PEC cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it rappresentato dal Dirigente Dott. Mario Del Secco nato a Castiglion del Lago (PG) il 16.07.1962

constatato che

* l' ENTE ha inviato il prospetto informativo di cui all'art. 9 della l. 68/99 in data 10.01.2024

* l' ENTE risulta

[] soggetto agli obblighi di cui alla l. 68 essendo carente di n. 1 lavoratori disabili

premesso che

- l'art. 11 della l. 68/99 prevede che gli uffici competenti possano stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa legge;
- l'art. 7, c.2 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 del D.to Lg.vo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 22 c.1 del D.to Lg.vo 31 marzo 1998 n.80 e successive modificazioni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 68/99;
- la programmazione delle assunzioni è lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote previste all'art. 3 della legge 68/99, eventualmente anche attraverso appositi percorsi formativi;
- le amministrazioni pubbliche devono perseguire un giusto equilibrio fra gli avviamenti al lavoro con chiamata numerica e con chiamata nominativa, avendo come riferimento di non oltrepassare il 60% per le chiamate nominative, salvo la valutazione di specifiche situazioni aziendali;
- l'art. 7, c. 4 del D.P.R. 333/2000 stabilisce che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99;

- ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 16/11/2006 "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della legge 12.03.1999, n.68 e dell'art. 39 del D.lgs 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche, "individuano una percentuale di posti comunque non inferiore al 30% e non superiore all' 80% di quelli da coprire con lavoratori disabili attraverso l'attivazione di tirocini formativi ..." (art. 2). Il 40% delle percentuali di cui sopra può essere destinato all'inserimento di lavoratori disabili tramite richiesta nominativa, ai sensi dell' art. 6, comma 2. I disabili dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati nei ruoli dell'amministrazione, nell'area e nel profilo per il quale si è svolto il tirocinio (art. 5 co.2);
- le convenzioni sono improntate a garantire criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti disabili segnalati dai Servizi Lavoro competenti, tenendo conto delle necessità e dei requisiti richiesti dalle pubbliche amministrazioni interessate (art. 7 DPR 333/2000);
- nelle procedure di selezione, particolare attenzione deve essere rivolta ai disabili che presentano difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario; per l'accertamento dei requisiti di disabilità dei soggetti da avviare è prevista una attività di raccordo fra i servizi del lavoro, i servizi socio-sanitari competenti per territorio e la pubblica amministrazione interessata;
- le parti potranno ridefinire quanto concordato con la presente Convenzione in base a eventuali nuove norme attuative della L. 68/99 sia di tipo legislativo che amministrativo;

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. L'Ente si impegna, con il presente programma, alla progressiva copertura della quota d'obbligo stabilita dalla legge 68/99, mediante l'inserimento dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo la seguente articolazione temporale:

Anno	Nominativa			Numerica			Concorso		
	N°	(*) Tirocini	Qualifica	N°	(*) Tirocini	Qualifica	N°	(*) Tirocini	Qualifica
1°	2024						1		Operatore esperto

3. I profili sopra descritti potranno subire variazioni in seguito a sopraggiunte esigenze organizzative dell'ente proponente, in accordo con il servizio lavoro competente.
4. La programmazione delle assunzioni di cui alla presente convenzione, potrà subire variazioni esclusivamente per eventuali disposizioni legislative che limitino le assunzioni di personale per le categorie tutelate di cui alla legge 68/99, o per il verificarsi di documentate particolari situazioni aziendali che impediscano il rispetto degli impegni sottoscritti.
5. I lavoratori disabili dovranno essere iscritti al Servizio Collocamento Mirato di competenza al momento della ricezione della richiesta di avviamento da parte dello stesso Servizio o alla scadenza del bando di concorso pubblico ed in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'accesso al pubblico impiego, escluso il requisito della sana e robusta costituzione di cui all'art. 16, legge 68/99.
6. Nel caso in cui, per gli inserimenti sopra indicati, si richieda di attivare il tirocinio formativo finalizzato all'assunzione (L. 68/99 art. 11 c.2 e Accordo Stato-Regioni del 16/11/2006) dovrà essere stipulata apposita "Convenzione di tirocinio" e compilato il "Progetto di tirocinio formativo e di orientamento".
7. È possibile procedere all'assunzione con le modalità della chiamata nominativa, ai sensi della delibera della Regione Toscana-DGR 109/2005, dei soggetti disabili con percentuale non inferiore al 67% o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria per gli invalidi per servizio o invalidi di guerra, con esclusione della suddetta percentuale di quelli con patologia di natura psichica o intellettuale.
8. Il lavoratore prima dell'assunzione o dell'avvio del tirocinio, sarà sottoposto a verifica della permanenza dello stato invalidante ed alla compatibilità alle mansioni.

9. La durata della convenzione è prevista in un massimo di 4 anni.
10. Il differimento dei termini di assunzione è concesso solo in situazioni di particolare difficoltà, previa comunicazione al servizio competente e verifica concordata tra le parti.
11. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024.
12. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso le cui spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il P.E.P. datore di Lavoro
Il Dirigente
Economico Finanziaria - Regolazione Del Mercato
– Registro Imprese – Personale
Mario Del Secco

Per l'Agenzia Regionale A.R.T.I.
Il Dirigente
Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Siena
Servizio Collocamento Mirato Siena
Paolo Grasso